

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2697**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2004**

—————

Esenzione fiscale sulle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio di prima categoria e rispettive vedove e orfani minorenni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 ottobre 1967, n. 974, recante norme in materia di trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio, dispone che ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, sia attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

La stessa legge dà, inoltre, facoltà agli aventi causa di optare per l'eventuale trattamento più favorevole derivante da altre leggi.

Tali disposizioni sono estese anche ai congiunti dei dipendenti civili dello Stato deceduti in servizio nelle circostanze di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 974 del 1967.

Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 92, dispone in materia di trattamento privilegiato di reversibilità che, quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra e che l'applicazione di tale disposizione comprende anche gli eventi anteriori alla cessazione della guerra

1940-1945, confermando e rafforzando il già citato orientamento legislativo.

Oltre a ciò, l'articolo 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 dispone, per tre anni dalla data del decesso, la corrispondenza nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del grande invalido di un trattamento speciale di reversibilità di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'articolo 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

Pertanto, decorso il periodo di trattamento speciale, alla vedova o all'avente causa del caduto o del grande invalido per servizio restano le seguenti possibilità:

- la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (pensione di reversibilità di guerra);
- la pensione di reversibilità ordinaria.

All'esposto inquadramento normativo, dopo gli anni '70, causa la progressione legislativa sulle vittime del dovere, si sono aggiunte diverse varianti, tutte circoscritte al settore del personale militare, militarizzato e Corpi equiparati, che hanno inciso su determinati aspetti della pensione di reversibilità, integrando la funzione, intesa quale base di sostentamento dei bisogni della senescenza, con una qualificazione indennitaria e risarcitoria in grado di consentire alla famiglia dell'avente causa, generalmente in piena fase evolutiva, di poter quanto meno soddisfare i bisogni correnti.

Si è, così, inteso sovvenire, oltre al danno materiale subito con l'evento, intervenendo anche nei confronti della parte più sensibile e vulnerabile dei superstiti: vedova ed orfani del caduto e grandi invalidi per servizio militare ed equiparato.

D'altronde, è ben evidente come i gravi incidenti nella pubblica amministrazione e, in particolare, nelle Forze armate e nei Corpi militarizzati, colpiscono quasi sempre il personale più esposto, che si colloca nella fascia medio bassa di età, generalmente con la famiglia nel pieno dello sviluppo.

La contingenza economica ha impedito un inquadramento generalizzato del sistema, costringendo il legislatore a procedere gradualmente; così oggi, oltre alle citate disposizioni di carattere generale (legge 17 ottobre 1967, n. 974, e testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), si aggiungono diverse norme in materia riferite a settori specifici:

- con la legge 3 giugno 1981, n. 308, è stato riconosciuto al militare e militarizzato in servizio obbligatorio di leva, deceduto o divenuto invalido per effetto di ferite o lesioni riportate in servizio di ordine pubblico o in servizio di guardia ad infrastrutture civili e militari, lo *status* di vittima del dovere;

- la Corte costituzionale, con sentenza 4 - 11 luglio 1989, n. 387, ha disposto l'esenzione fiscale sulla pensione privilegiata del militare di leva, in quanto tabellare (non dipendente da reddito da lavoro retribuito, bensì innestata su un rapporto di servizio obbligatorio con funzione di risarcimento del danno subito);

- la legge 8 agosto 1991, n. 261, stabilisce l'esenzione dall'IRPEF della pensione del militare, divenuto invalido durante il servizio obbligatorio di leva per effetto di ferite o lesioni riportate durante tale periodo (infortuni subiti entro i limiti del presidio militare durante l'intero arco delle 24 ore, incluso il periodo della libera uscita, con esclusione degli infortuni per dolo o colpa grave del

militare), estendendo a tali soggetti il trattamento spettante al militare vittima del dovere;

- il Ministero delle finanze, con circolare 21 maggio 1991, n. 21, ha attribuito valenza risarcitoria al trattamento di pensione privilegiata ordinaria attribuita rispettivamente al sottotenente ed al sergente in servizio di leva, in quanto il servizio militare obbligatorio, anche se adempiuto come ufficiale o sottufficiale, fonda sempre su un rapporto di tipo coattivo, identico a quello del militare di leva; pertanto la pensione, a prescindere che sia o meno tabellare, va comunque esentata da IRPEF;

- con circolare 10 febbraio 1997, n. 740, il Ministero di grazia e giustizia ha riconosciuto al personale in servizio obbligatorio di leva impiegato come militarizzato, con pensione privilegiata ordinaria o tabellare, deceduto o invalido per l'effetto di ferite o lesioni riportate in servizio, l'esenzione IRPEF sulla pensione, in quanto fonda su un rapporto di servizio di tipo coattivo;

- la legge 23 novembre 1998, n. 407, riconosce al personale militare ed assimilato grande invalido vittima del dovere l'esenzione IRPEF sul trattamento di pensione privilegiata diretta;

- le proposte di legge atto Camera n. 1649 e atto Camera n. 1752, in avanzata fase di discussione presso la Commissione difesa della Camera, propongono due innovazioni nei confronti del personale militare deceduto in servizio o divenuto grande invalido per servizio:

1) estensione nei confronti del coniuge e dei figli del grande invalido e del caduto per servizio degli stessi benefici previsti per le vittime del dovere in materia di collocamento al lavoro;

2) estensione alla vedova ed agli orfani del caduto per servizio dello stesso trattamento previsto per la vittima del dovere (liquidazione di trattamento pensionistico spettante al dipendente pari grado in attività di

servizio, con riliquidazione degli aumenti corrisposti al personale in attività di servizio).

I riferimenti normativi richiamati pongono in risalto alcuni punti fondamentali.

Il legislatore ha sempre espresso una volontà di tutela nei confronti dell'attività del personale militare, *a priori* eliminando ogni possibile dicotomia tra comparti civili, militari e militarizzati, con l'attribuzione delle norme in materia di grave invalidità per servizio a tutti i dipendenti dello Stato, in considerazione che, anche se la grave invalidità e i decessi per fatti di servizio coinvolgono per oltre il 90 per cento il personale militare e militarizzato, ciò non sta a significare un diverso coinvolgimento da parte del personale in servizio civile, ugualmente esposto anche se in misura minore.

La legislazione in materia ha soltanto risentito della crescente stretta economica, esprimendosi ultimamente per settori, di fatto sperequati nei confronti delle effettive necessità, con la promulgazione di provvedimenti parziali ed inadeguati rispetto alle esigenze, intervenendo ogni volta sull'onda di una spinta emotiva che alla fine non giova neanche ai soggetti direttamente interessati.

Tutto questo, infatti, ha portato e porta macroscopiche, inconcepibili diversità di trattamenti nell'ambito della stessa categoria, sia in materia pensionistica, sia in materia di assegni, sia per le cure, sia anche per imposizione fiscale, da cui derivano condizioni economiche che oscillano tra situazioni di equilibrio instabile e sacche di miseria ed emarginazione.

Riferendoci, ad esempio, alla tassazione IRPEF e dando per scontata l'approvazione degli atti Camera nn. 1649 e 1752, tra i grandi invalidi per servizio risulterebbero esenti i trattamenti di pensione privilegiata attribuiti alle vittime del dovere ed al personale militare e militarizzato proveniente dal servizio di leva, pertanto su poco più di 6.000 grandi invalidi per servizio dello Stato, è stata indirettamente operata una vera e pro-

pria frattura tra personale in tutto identico, penalizzando quello militare ed equiparato grande invalido per servizio continuativo, che, pur esposto al pari degli altri, vede il proprio trattamento assoggettato ad IRPEF, diversamente da quello del militare e graduato in servizio di leva, paritario rispetto al trattamento corrisposto alla vittima del dovere.

Penalizzazioni ingiustificate, rispetto ai rischi cui è parimenti esposto tutto il personale indistintamente, sulla base di motivazioni fiscali che paiono superabili con un minimo di buona volontà, anche perché ristrette ad un numero veramente esiguo di soggetti, quanti sono i grandi invalidi viventi, quelli deceduti ed i caduti.

Infine, la norma che, se non fosse per l'intrinseca iniquità e per la tragicità delle situazioni che di volta in volta determina, sembrerebbe del tutto paradossale, è quella che stabilisce la pensione di reversibilità spettante all'avente causa del grande invalido.

Sembra difficile crederci, eppure a questi soggetti, per la massima parte donne, che per anni hanno accudito ed assistito con amore un individuo affetto da grande invalidità, cercando di portare avanti tutta la famiglia, alla morte del coniuge, dopo un triennio durante il quale viene mantenuto l'intero trattamento di normale pensione, si vedono corrispondere la reversibilità ordinaria, pari al 50 per cento, per di più assoggettato ad IRPEF.

La vedova/o, una volta deceduto il dante causa e da parte dello Stato assolto l'onere triennale di trattamento speciale (100 per cento della sola voce pensione fruita dal grande invalido deceduto), ottiene come riconoscimento la normale pensione di reversibilità assoggettata ad IRPEF, anche nel caso in cui il dante causa ne fosse stato esente. Così, vedove di grandi invalidi, all'improvviso, dopo una vita sicuramente non facile, fatta di amore, di incoraggiamento e sostegno nei confronti di un invalido, vengono completamente dimenticate dallo Stato, che nega anche quel minimo di riconoscimento che do-

vrebbe essere loro attribuito sul piano morale, quanto meno per la funzione sussidiaria espletata nei confronti del grande invalido.

Se tutte le famiglie (vedove ed orfani) si disinteressassero del grande invalido convivente, non sappiamo veramente cosa potrebbe accadere!

È pur vero che tale apporto è fatto d'amore e d'affetto e che mai verrebbe meno, a prescindere dall'esistenza o meno di un qualsiasi riconoscimento tangibile; proprio per questo sembra ancora più stridente il comportamento di completo distacco ed insensibilità da parte dello Stato.

Considerato il numero dei grandi invalidi e delle vedove, non sembra difficile risolvere la descritta situazione.

Infine, si sottopone all'attenzione dei Colleghi, la condizione di disagio in cui si trovano i grandi invalidi per servizio militare di leva obbligatoria, cui viene assegnata una pensione tabellare, di minimo importo, mentre dovrebbe essere loro corrisposto lo stesso trattamento di pensione base dovuto al personale in servizio militare volontario, cui aggiungere, caso per caso, il trattamento di indennità integrativa speciale sin qui maturato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La pensione privilegiata ordinaria del personale militare e civile dello Stato, grande invalido per servizio, è corrisposta in misura pari al 100 per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti in attività di servizio, esentati dalla corresponsione della prevista aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che si aggiunge alla pensione quale parte integrante.

## Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 92 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'articolo 88 si applicano, col minimo del 100 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria e sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)».

## Art. 3.

1. Il trattamento della pensione militare tabellare conseguito dall'invalido per servizio militare di leva obbligatoria di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, non può essere inferiore, dedotto l'importo dell'assegno per indennità integrativa spe-

ciale, al corrispondente importo della pensione conseguito dal pari grado in servizio di leva volontario divenuto parimenti invalido di prima categoria.

#### Art. 4.

1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge medesima è applicata corrispondendo agli aventi diritto il 10 per cento del trattamento spettante a regime.

2. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande presentate, sono apportate le opportune variazioni di bilancio e stanziare in bilancio le somme occorrenti per la corresponsione agli aventi titolo, durante l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dei trattamenti nella misura del 50 per cento dell'importo a regime.

3. Dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge medesima entra a regime nella misura del 100 per cento.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

